Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 12/10/2017

FATTO

Con ricorso in data 6.12.2016, preceduto da reclamo del 21.12.2015, la parte ricorrente riferisce, con l'assistenza di un professionista, di aver appreso, a seguito di contatti con alcune banche, che non era possibile rinegoziare a condizioni più favorevoli o surrogare un proprio mutuo, a causa della segnalazione del suo nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia. A seguito di richiesta di accesso ai dati della Centrale Rischi e della Centrale Allarme Interbancaria, constatava di essere stato segnalato a sofferenza dall'intermediario resistente, nel giugno 2009, nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, per l'importo di € 1.074,00.
Ritenendo la segnalazione arbitraria, inviava in data 21.12.2015 apposita contestazione e diffida all'intermediario resistente, nonché per conoscenza alla Banca d'Italia, cui l'intermediario resistente forniva risposta incompleta e insoddisfacente.
Precisa che la segnalazione è tuttora presente, che è avvenuta senza alcuna preventiva comunicazione e che riguarda un conto corrente ad essa del tutto sconosciuto; inoltre l'intermediario non ha avuto cura di trasmettere alcuna documentazione a sostegno della propria pretesa, anche al fine di consentire di effettuare le opportune verifiche e valutazioni. Aggiunge che l'illegittimità della segnalazione emerge anche dall'assenza di analoghe segnalazioni in banche dati private.

Osserva che prima di disporre la segnalazione "a sofferenza" nella Centrale Rischi, secondo la Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 19.2.1991, il soggetto segnalante ha: a) l'obbligo di verificare la non solvibilità del cliente alla stregua di una valutazione complessiva della situazione finanziaria del medesimo, valutazione che non può limitarsi alla verifica di un mero inadempimento, ma deve considerare ulteriori elementi dai quali desumere l'oggettiva difficoltà economica-finanziaria del cliente, quali ad esempio la sussistenza di protesti, la pendenza di procedure esecutive, lo squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e la consistenza della posizione debitoria e, quindi, verificare la capacità di produrre reddito e la liquidità del soggetto segnalato. Quanto alla verifica di solvibilità, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la situazione patrimoniale suscettibile di dar luogo a una segnalazione "in sofferenza" non deve coincidere né con l'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fallimentare né con un situazione di difficoltà transitoria, ma bensì con una situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi come prodromica alla situazione di insolvenza; b) l'obbligo di informare preventivamente ed in forma scritta il debitore.
Evidenzia la ricorrente che, a causa dell'indicata segnalazione, ad essa è inibita ogni operazione bancaria, con ogni inevitabile conseguenza pregiudizievole personale e per il proprio nucleo familiare. Inoltre segnala la circostanza che, rivestendo la qualifica di Assistente Capo nella Polizia di Stato Italiana, si produce un'inevitabile amplificazione dei consueti effetti negativi, dovuti alla posizione nei confronti dell'Istituzione a cui appartiene, dei colleghi e dei superiori, a causa di una presunta morosità in realtà del tutto insussistente.
Chiede di: i) accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione; ii) ordinare all'intermediario di procedere alla sua cancellazione; iii) disporre la chiusura del conto corrente cui si riferisce la segnalazione e dichiarare che nulla è dovuto in relazione a tale rapporto; iv) ordinare la consegna della documentazione richiesta in sede di reclamo; v) condannare la banca al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificare anche in via equitativa; vi) condannare la banca al ristoro delle spese legali, quantificate in € 1.459,12.
Con le controdeduzioni l'intermediario resistente riferisce che parte ricorrente ha con esso intrattenuto alcuni rapporti bancari, tra cui un rapporto di conto corrente.
Precisa che tale rapporto, acceso nel marzo 2001, è stato movimentato fino all'ottobre 2005, allorquando venne effettuata l'ultima operazione in accredito da parte del cliente, nello specifico un versamento di €. 70,00. Il saldo del conto corrente è stato positivo fino al giugno 2006, dopo di che, a seguito dell'addebito di competenze e spese, è divenuto negativo.
Dal giugno 2006 fino al 24.6.2009, non è stato effettuato alcun accredito, cosicché l'esposizione debitoria del ricorrente è andata incrementandosi, senza che peraltro il conto fosse assistito da alcuna forma di affidamento.
Il passaggio a sofferenza di parte ricorrente avveniva nel 2009, per effetto dell'esposizione debitoria generatasi, pari ad €. 1.074,10, non regolarizzata nonostante i reiterati solleciti inviati.
Precedentemente al passaggio a sofferenza, in data 5.6.2009, l'intermediario inviava alla ricorrente lettera di chiusura conto e di messa in mora, contenente la richiesta di pagamento del saldo negativo del conto, all'epoca pari a €. 967,86 in linea capitale oltre interessi. Tale lettera non veniva tuttavia ricevuta dall'interessato, che si era nel frattempo trasferito.
Afferma che nell'impossibilità di corrispondere con il ricorrente, avendo questi variato il proprio indirizzo di residenza senza darne alcuna comunicazione, e di fronte ad una

situazione di inadempimento protrattasi dal 2006 al 2009 senza alcun versamento da parte del cliente teso ad estinguere o comunque a ridurre l'esposizione maturata, ha dovuto constatare uno stato di insolvenza a carico del cliente e di aver quindi deliberato, nel 2009, la classificazione a sofferenza del credito vantato. Segnalava conseguentemente il nominativo della ricorrente nella categoria di censimento delle "sofferenze", conformemente a quanto previsto dalle vigenti "Istruzioni per gli intermediari creditizi" in materia di Centrale dei Rischi, emanate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11 Febbraio 1991- 14° aggiornamento del 29. 4.2011- Cap. II, Sez. 2, par. 1.5).
Aggiunge che, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni, il ricorrente era a conoscenza del rapporto di conto corrente, sul quale aveva operato sino ad una certa data, salvo poi disinteressarsene completamente, e che è stato preavvertito della segnalazione in Centrale Rischi in occasione dei tentativi stragiudiziali di recupero del credito posti in essere.
Quanto all'obbligo di preventiva informativa circa la segnalazione a sofferenza del cliente presso la Centrale Rischi Banca d'Italia, osserva che l'art. 125, comma 3, del TUB, nella sua attuale formulazione, dispone effettivamente che "*i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma*". Rileva tuttavia che tale norma è stata introdotta dal D.Lgs 13.8.2010 n. 141: pertanto al momento dei fatti che qui interessano, avvenuti nel giugno 2009, non era vigente alcun obbligo informativo circa la segnalazione a sofferenza del nominativo di un cliente nella Centrale Rischi Banca d'Italia.
Afferma che la richiesta risarcitoria avanzata dall'interessato, che afferma di aver subito un danno patrimoniale e non patrimoniale dalle segnalazioni effettuate dall'intermediario, quantificato in € 5.000,00, risulta del tutto infondata e priva di alcun supporto probatorio. Dalla visura in una banca dati privata prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta che questa ha richiesto ed ottenuto, nel maggio 2012, da parte di altro intermediario, un mutuo ipotecario rimborsabile in 328 rate, con debito residuo, al 30.9.2015, di €. 165.000 circa Pertanto nessun pregiudizio è stato subito dal cliente sotto il profilo dell'accesso al credito, per effetto della segnalazione effettuata.
Quanto alla richiesta di documentazione presente nella lettera di reclamo afferma che la stessa è stata avanzata in modo generico e non circostanziato; ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del TUB dichiara di esser disponibile a fornire al cliente la documentazione in parola, a condizione che vengano individuate le operazioni bancarie di cui la ricorrente intende ottenere copia.
Afferma infine che non è dovuto il rimborso delle spese legali, in quanto il procedimento davanti all'ABF non richiede l'assistenza di un difensore.
Chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

DIRITTO

La ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata dall'intermediario resistente sia sotto il profilo procedurale, in mancanza della preventiva comunicazione all'interessato, sia sotto il profilo sostanziale, in ragione della carenza dei relativi presupposti.
Quanto al primo motivo di contestazione si osserva che l'obbligo di comunicazione della prima segnalazione a sofferenza è stato introdotto nel 2010, dal 13° aggiornamento, in data 29 aprile 2011, alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi". Dalla documentazione in atti risulta (ed è pacifico

fra le parti) che la prima segnalazione a sofferenza è stata effettuata nel 2009, con data contabile giugno, e, pertanto, prima dell'entrata in vigore del citato 13° aggiornamento alla Circolare n. 139, implicante l'obbligo del preavviso (cfr. le decisioni di questo Collegio n. 6565 e 9336 del 2017). Non si ravvisano pertanto profili di illegittimità della segnalazione di ordine procedurale.
Quanto al motivo di contestazione sotto il profilo sostanziale si osserva che la suddetta Circolare della Banca d'Italia n. 139 (Capitolo I, sez. II, 1.5, "Sofferenze"), dispone che *"Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza …".*
Ai fini della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi è necessario quindi che il segnalato versi in una situazione di difficoltà economica-finanziaria, grave e non transitoria, intendendosi per tale una situazione che seppur non omologabile ad uno stato di insolvenza accertato giudizialmente e che può quindi collocarsi in una fase che la precede, è ad essa sostanzialmente equiparabile ai fini della valenza informativa della segnalazione a beneficio del sistema bancario e finanziario nel suo complesso.
Nel caso specifico, dalla documentazione in atti non risultano situazioni di sofferenza nei confronti di altri intermediari; per quanto riguarda l'intermediario resistente, l'appostazione a sofferenza non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito né può far seguito alla semplice contestazione del credito. (cfr Coll. Roma, dec. n. 688/2015; dec. n. 8827/2015 e dec. n. 5964/2016). Come statuito dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 611/2014, *«costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario, quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti».* In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez I, sentenza n. 15609/2014).
Si ritiene pertanto che non sussista, e che comunque non sia provato, il presupposto della grave e non transitoria difficoltà economica del ricorrente, equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza, idoneo a giustificare la segnalazione a sofferenza. Ne consegue l'illegittimità della segnalazione contestata.
Per quanto riguarda le ulteriori domande formulate da parte ricorrente si rileva, con riferimento alla richiesta, peraltro non contenuta nel reclamo, di disporre la chiusura del conto corrente cui si riferisce la segnalazione e di dichiarare che nulla è dovuto in relazione ad esso, che, come risulta dalla lettera di messa in mora inviata in data 5.6.2009, l'intermediario è receduto dal rapporto di conto corrente a far tempo dal 6.6.2009; non sussiste inoltre alcun elemento in base al quale risulti la non debenza, da parte della ricorrente, delle somme dovute a saldo di tale rapporto.
Per quanto riguarda la richiesta di documentazione già formulata nel reclamo, si ritiene che la stessa sia stata sostanzialmente corrisposta attraverso gli allegati prodotti dall'intermediario in sede di controdeduzioni; comunque detto intermediario ha manifestato la disponibilità a fornire ulteriore documentazione ove ne sia meglio precisato il contenuto.

Quanto infine alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali si rileva che il ricorrente non fornisce alcuna prova a sostegno del pregiudizio lamentato. Si ricorda inoltre, per completezza, il costante orientamento assunto dall'ABF, in linea con gli indirizzi della Suprema Corte (Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972), favorevole ad ammettere la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nelle ipotesi previste dalla legge, nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove tale lesione sia grave e il pregiudizio non sia futile. L'Arbitro ha ribadito la non risarcibilità di lesioni integranti meri disagi o fastidi; ha escluso, inoltre, che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta automaticamente dalla violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (c.d. danno non patrimoniale *in re ipsa*), dovendo comunque essere dimostrata la sua concreta esistenza secondo criteri ragionevoli (v., in questi termini, Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 416272012 e n. 1968/2014).
La domanda di risarcimento dei danni non può pertanto essere accolta e pertanto quella di rifusione delle spese legali, peraltro non contenuta nel reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione contestata e dispone che l'intermediario si attivi per la sua cancellazione. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA